

Sentenza n. 167/2004 (Ordinamento della comunicazione)

Con ricorso del presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2003 sono stati sottoposti al vaglio della Corte costituzionale gli articoli 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile) in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Per il ricorrente, infatti, la legge regionale rappresenterebbe esercizio della potestà legislativa ripartita in materia di ordinamento della comunicazione e, in quanto tale, contrasterebbe con i principi fondamentali della materia contenuti nel decreto legislativo n. 198 del 2002 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443) dichiarato, tuttavia, costituzionalmente illegittimo nella sua interezza per eccesso di delega ai sensi dell'articolo 76, Cost. " *a nulla rilevando la sopravvenuta entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda in parte la stessa materia*" (sentenza n. 303/2003). Ma per l'Avvocatura dello Stato la declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto decreto non avrebbe fatto venir meno le norme indicate come parametro nel presente giudizio poiché il Codice delle comunicazioni avrebbe tacitamente abrogato il decreto n. 198 riproducendone, al contempo, in larga parte il contenuto normativo. Di conseguenza, il parametro del giudizio di legittimità diventerebbe la nuova fonte nella quale sono stati trasfusi i medesimi principi fondamentali. La Corte, pur riconoscendo che il decreto recante il Codice delle comunicazioni abbia dettato una disciplina organica della materia e riprodotto molte disposizioni del decreto n. 198, esclude, tuttavia, la sussistenza di una continuità normativa tra le due fonti poiché la declaratoria di illegittimità ha rimosso il decreto n. 198 con effetto *ex tunc*, e dichiara, pertanto, l' inammissibilità della questione.

Dott. ssa Paola Garro